

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 25/C N. 26/C (2004-2005)

Riunioni del

10 gennaio 2005

17 gennaio 2005

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 25/C - RIUNIONE DEL 10 GENNAIO 2005

1 - RECLAMO DELLA S.C. AFRAGOLA 92 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA A SEGUITO DELLA GARA AFRAGOLA 92/SORRENTO DEL 26.5.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 28.10.2004)

La società S.C. Afragola '92, con preavviso telegrafico del 30.10.2004, ha richiesto alla C.A.F. copia degli atti relativi alla sanzione dell'ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva inflitta a seguito della gara Afragola '92/Sorrento del 26.5.2004, come da delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, provvedimento pubblicato con Com. Uff. n. 14 del 28 ottobre 2004.

La Segreteria della C.A.F. provvedeva, con raccomandata, a trasmettere copia degli atti richiesti all'attuale reclamante che li riceveva in data 22.11.2004. A tale ricezione non faceva seguito l'invio dei motivi di reclamo.

Il reclamo in oggetto è pertanto inammissibile ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.C. Afragola 92 di Afragola (NA) ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina l'incameramento della tassa.

2 - RECLAMO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNIONE 98/ESPERIA VIAREGGIO DEL 3.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 17 del 5.11.2004)

La società F.C. Esperia Viareggio, in data 6.11.2004, ha inviato preannuncio di reclamo con richiesta di copia degli atti del procedimento avverso le decisioni in merito alla gara Unione 98/Esperia Viareggio del 3.10.2004 del Campionato di Eccellenza, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, Com. Uff. n. 17 del 5 novembre 2004, con la quale veniva inflitta alla società Esperia Viareggio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre ad un'ammenda pari ad Euro 350,00.

Alla ricezione della copia degli atti ufficiali, avvenuta in data 1.12.2004, la reclamante Esperia Viareggio non faceva seguito l'invio dei motivi di reclamo.

Il reclamo non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio di Viareggio (Lucca), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Ordina l'incameramento della tassa.

3 - RECLAMO DELLA POL. RIZZICONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AI CALCIATORI VOMERO FRANCESCO E VOMERO GIANLUCA RISPETTIVAMENTE FINO AL 31.12.2007 E FINO AL 13.3.2005 (Delibera della Com-

missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 56 del 30.11.2004)

La Polisportiva Rizziconese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria pubblicata sul C.U. n. 56 del 30 novembre 2004 con la quale veniva rigettato il ricorso relativo alle sanzioni della squalifica inflitta ai calciatori Vomero Francesco sino al 31.12.2007 e Vomero Gianluca sino al 13.3.2005. La reclamante chiede sostanzialmente un riesame del fatto sostenendo che le modalità descritte nei referti di gara non corrispondono alla realtà.

Si tratta a parere di questa Commissione di ricorso inammissibile, in quanto, in questa sede, non può essere riesaminato il merito della vicenda già risolto sulla base del referto arbitrale e successivi atti.

L'odierna appellante Rizziconese nel corpo del reclamo rivolto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti. La Commissione d'Appello Federale non è organo di terzo grado di giudizio e pertanto l'appello proposto è inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Rizziconese di Melicucco (Reggio Calabria). Dispone l'incameramento della tassa versata.

4 - RECLAMO DELLA U.S. ACLI VILLA MUSONE AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE INFLITTE AI SIGG.RI CHIAPPINO FABRIZIO E CASTAGNARI DAVIDE RISPETTIVAMENTE FINO AL 20.12.2004 E 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004)

La U.S. Acli Villa Musone ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche pubblicata sul C.U. n. 51 del 25 novembre 2004, con la quale, in parziale accoglimento era stata ridotta la squalifica del calciatore Argentato Giammatteo a tre giornate di gara e confermate le sanzioni dell'inibizione inflitte ai signori Chiappini Fabrizio fino al 20.12.2004 e a Castagnari Davide fino al 30.6.2005.

Sostiene la reclamante che i fatti come ritenuti dal giudice di gara nel proprio referto non siano corrispondenti alla realtà e chiede quindi l'annullamento della impugnata decisione.

Ritiene la C.A.F. che non possa darsi corso in questa sede ad un riesame del merito con conseguente inammissibilità del ricorso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla U.S. Acli Musone di Loreto (Ancona), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina l'incameramento della tassa.

5 - RECLAMO DELLA U.S. JUNIOR JESINA AVVERSO: LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 AL CALCIATORE GRILLI MATTEO; LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 AL PRESIDENTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE; LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 100,00 AD ESSA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE MARCHE DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 17.11.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Marche del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18

del 17 novembre 2004, applicava al calciatore Grilli Matteo, tesserato dell'U.S. Junior Jesina, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004, per essersi tesserato con l'odierna ricorrente, nonostante il precedente tesseramento con l'A.S. Jesina Calcio a 5; la conseguente inibizione, fino al 31.12.2004, del Presidente della società e dell'ammenda di 100 euro, sempre, alla società.

Avverso alla decisione proponeva appello, Sirio Tantucci, Presidente dell'U.S. Junior Jesina.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La ricorrente non contesta, infatti, l'irregolarità del tesseramento del Grilli, limitandosi, esclusivamente, ad allegare una dichiarazione dei genitori del calciatore dalla quale si evince che gli stessi non hanno "firmato consapevolmente alcun foglio per il tesseramento definitivo alla società A.S. Jesina Calcio a 5, per il proprio figlio", circostanza, evidentemente, ininfluyente ai fini della presente decisione.

Di conseguenza, va incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Junior Jesina di Jesi (Ancona) ed ordina l'annullamento della tassa versata.

6 - RECLAMO DELLA A.S. S. CRISTINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AURORA MAZARA/S. CRISTINA DEL 14.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°

Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 20 del 9.12.2004)

Il Giudice Sportivo preso il Comitato Regionale Sicilia, con Com. Uff. n. 18 del 25 novembre 2004, disponeva ex art. 12.1 C.G.S. a carico della Società C.G. Aurora Mazara la punizione sportiva della perdita della gara Aurora/S. Cristina del 14.11.2004 non potutasi disputare per atti vandalici che, durante la notte precedente la gara, danneggiavano le porte, le reti e le panchine: situazione che comunque non impediva la regolare disputa della gara programmata successivamente a seguito del ripristino delle strutture danneggiate.

Il Giudice Sportivo di 2° Grado (Com. Uff. n. 20 del 9 dicembre 2004) presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica accoglieva l'appello inoltrato dal C.G. Aurora Mazara avverso la delibera del Giudice di 1° Grado disponendo l'effettuazione della gara non disputata per circostanze di carattere eccezionale in giorno ed orario che il competente Comitato Regionale Sicilia determinerà e renderà noto nei modi di rito.

Ricorreva avanti a questa Commissione d'Appello Federale l'A.S. S. Cristina sostenendo l'illegittimità dell'operato del Giudice Sportivo di 2° Grado che non aveva dichiarato, come dovuto, l'inammissibilità del reclamo che avrebbe dovuto sanare una irregolarità procedurale, non possibile ex art. 32.7 e 29.9 C.G.S..

Il ricorso è infondato e va respinto.

Giustamente il Giudice Sportivo di 2° Grado evidenziava come dagli atti tutti prodotti non poteva in alcun modo essere addebitato al C.G. Aurora Mazara la mancata disputa della gara in oggetto.

Infatti emerge dai documenti ufficiali che gli Organi di Polizia, intervenuti sul posto parecchio tempo prima dell'orario di disputa della gara in argomento, impedivano agli estranei qualsiasi accesso al campo per la effettuazione dei rilievi scientifici di competenza.

Inoltre, ricevuto il benestare dei suddetti Organi di Polizia, erano i Funzionari del Comune che si interessavano direttamente e tempestivamente per ripristinare il terreno di giuoco e le parti danneggiate in tempi quanto più possibile brevi.

I ripristini erano tuttavia ultimati solo pochi minuti prima dell'inizio dell'incontro di categoria superiore Folgore Castelvetrano/Trapani previsto per le ore 14,30, comunque iniziato con ritardo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. S. Cristina di Palermo ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DELLA S.S. ANGRÌ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GIORNATE DI GARA CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE E L'AMMENDA DI € 2.500,00 A SEGUITO DELLA GARA NUOVO TERZIGNO/S.S. ANGRÌ DEL 12.12.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 85 del 27.12.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 27 dicembre 2004, confermava alla S.S. Angri Calcio 1927 le sanzioni della squalifica del campo, con la disputa di due gare a porte chiuse e di 2.500 euro di ammenda, per il comportamento gravemente scorretto dei suoi sostenitori nel corso della gara Nuovo Terzigno/Angri del 12.12.2004, in precedenza applicate dal Giudice Sportivo presso il predetto Comitato.

Avverso la decisione proponeva appello davanti a questa Commissione, Alfonso Todisco, Presidente della S.S. Angri Calcio 1927, richiedendo la riduzione ad una sola giornata della squalifica del campo di gioco, con la revoca dell'aggravante della disputa della gara a porte chiuse e con revoca o riduzione dell'ammenda irrogata".

L'appello può essere accolto nel senso e nei limiti che seguono.

Va, preliminarmente, ricordato che la responsabilità della ricorrente non è in discussione.

Per quanto attiene la quantificazione della sanzione della squalifica del campo, va evidenziato che la motivazione della sentenza della Commissione Disciplinare è condivisibile e non inficiata dai motivi di appello.

La prima contestazione circa "l'effetto immediato della sanzione della squalifica del campo di gioco, la disputa della gara a porte chiuse e l'ulteriore pena dell'ammenda di 2.500 euro", che costituirebbero "un ingiusto ed immotivato, triplo aggravamento degli effetti collaterali della sanzione" è, sostanzialmente, una doglianza immotivata.

La circostanza che la violenza dei sostenitori della S.S. Angri si sia rivolta contro i propri calciatori è stata tenuta nel debito conto dai primi due giudici, ai fini della valutazione dell'effettivo grado della lesione del bene protetto dalla norma, unitamente al fatto che è stata posta in essere una vera e propria invasione di campo, con aggressione dei predetti calciatori, che ha imposto la sospensione temporanea della gara.

Anche del "fattivo comportamento dei dirigenti della società Angri"; "dello svolgimento della gara in campo esterno" e dei non gravi precedenti della società ricorrente la Commissione Disciplinare ha tenuto, correttamente, conto nell'individuazione dell'esatta quantificazione della sanzione della squalifica del campo.

Pacifica è la sussistenza dell'ipotesi ex art. 11 C.G.S., che comporta la responsabilità oggettiva della società per i fatti violenti, come quelli in esame, commessi in occasione di una gara, da uno o più dei suoi sostenitori.

Ovviamente, data la gravità del predetto comportamento dei sostenitori dell'Angri, non ha rilievo, ai fini della sanzione della squalifica del campo, che "tutti i calciatori della società hanno ripreso il gioco con le stesse maglie e che nessuno degli atleti ha accusato il benché minimo fastidio fisico".

In conclusione, va considerato che la Commissione Disciplinare ha quantificato, in modo corretto, la sanzione della squalifica del campo, avendo valutato l'effettivo grado della lesione del bene protetto dalla norma.

Può, invece, per motivi di equità, ridursi la sanzione dell'ammenda a 1.500 euro.

Va, di conseguenza, restituita la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dalla S.S. Anгри di Anгри (Salerno) riduce ad € 1.500,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Dispone la restituzione della tassa versata.

8 - RECLAMO DELLA S.S.D. CINIGIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CINIGIANO/MONTORGIALE DEL 10.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 20 del 25.11.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Grosseto si pronunziava, su reclamo proposto dalla A.S. Montorgiali, in merito alla regolarità della partecipazione alla gara di cui in epigrafe da parte del calciatore Seccarecci Matteo, schierato dal Cinigiano, il quale doveva ancora scontare una giornata di squalifica inflitta nella passata stagione sportiva.

L'adito Giudice infliggeva a carico dell'odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara a tavolino per 0-3.

Avverso tale decisione la S.S. Cinigiano proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, prospettando anzitutto l'inammissibilità del reclamo originario della società Montorgiali, siccome proposto, in violazione dell'art. 42, comma 3, C.G.S. (che impone, in effetti, di proporre direttamente alla Commissione Disciplinare i reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano preso parte ad una gara), al Giudice Sportivo di prime cure.

Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare, rilevando come in effetti la pronuncia in quella sede gravata era stata adottata da organo funzionalmente incompetente, riteneva tuttavia di non accogliere l'istanza, riproposta peraltro in questa sede, di annullamento senza rinvio della decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Grosseto, e, acquisiti gli atti del procedimento svoltosi innanzi a detto Giudice, riteneva di poter comunque giudicare nel merito.

Conseguentemente, appurata l'effettiva irregolarità della partecipazione del Seccarecci all'incontro di cui sopra, dovendo egli scontare ancora una giornata di squalifica, riggettava il reclamo della S.S. Cinigiano e contestualmente infliggeva, di suo, alla menzionata società la perdita della gara per 0-3.

Anche l'odierno reclamo della società Cinigiano, fondato essenzialmente sull'asserita inammissibilità del reclamo originario della società Montorgiali in quanto proposto a giudice incompetente, non può trovare accoglimento.

La decisione di merito impugnata, infatti, è stata comunque assunta dal giudice competente a decidere, tenendo evidentemente conto, acquisiti tutti i relativi atti, del reclamo originario della Montorgiali.

Pertanto, seppur per il tramite di procedura non del tutto rituale, si è raggiunto lo scopo sostanziale delineato dalla norma del Codice di Giustizia, senza rilevante violazione dei diritti di difesa.

Siffatte considerazioni appaiono conformi, del resto, ai principi di economia processuale e di conservazione degli atti.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo presentato dalla S.S.D. Cinigiano di Cinigiano (Grosseto) ed ordina l'incameramento della tassa.

9 - RECLAMO DELLA A.S. NUOVA BAGNAIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA BAGNAIA/BARCO MURIALDINA DEL 14.11.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004)

Dopo la disputa della gara Nuova Bagnaia/Barco Murialdina del 14.11.2004 (Campionato Regionale di 2ª Categoria) la A.S. Nuova Bagnaia presentava reclamo alla Com-

missione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio deducendo l'irregolarità della posizione del calciatore Rossi Riccardo, riportato nella distinta di gara come nato il 7.6.1984, in quanto alla gara stessa risultava aver partecipato un calciatore omonimo, nato il 20.9.1979 (come accertato dall'arbitro sulla base del documento di identità esibito, all'atto del riconoscimento, dal calciatore effettivamente utilizzato) non tesserato per la Società Barco Murialdina. Sosteneva infatti la reclamante che nei tabulati presentati dalla predetta Società risultava inserito unicamente il calciatore Rossi Riccardo nato il 7.6.1984, matricola 3524309 e non l'omonimo nato il 20.9.1979.

La Barco Murialdina inviava controdeduzioni precisando:

- a) di aver posto in lista di svincolo suppletiva nell'anno 2003 il calciatore Rossi Riccardo nato il 7.6.1984 e che erroneamente l'ufficio preposto aveva invece svincolato l'omonimo Rossi Riccardo nato il 20.9.1979, pure tesserato con la Barco Murialdina;
- b) che, in seguito a tale errore materiale, sul tabulato non compariva più il Rossi Riccardo nato nel 1979, mentre vi era rimasto quello nato nel 1984;
- c) che, nel compilare la distinta di gara, il dirigente accompagnatore aveva copiato gli estremi anagrafici riportati nel tabulato, incorrendo nell'errore di indicazione rilevato dalla reclamante;
- d) che alla gara aveva in effetti partecipato il Rossi nato nel 1979, come accertato dall'arbitro per mezzo della patente di guida esibitagli al momento dell'identificazione.

La Commissione Disciplinare, rilevato che l'Ufficio Tesseramento aveva attestato la regolarità del tesseramento per il Barco Murialdina, sin dal 2.11.2002, del calciatore Rossi Riccardo nato il 20.9.1979, provvedendo contestualmente alla correzione dell'errore materiale verificatosi, per evidente omonimia, nell'operare lo svincolo suppletivo dell'anno 2003, respingeva il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo Nuova Bagnai/Barco Murialdina 0-2. Infliggeva invece alla Barco Murialdina l'ammenda di € 100,00 per trascuratezza nel redigere la distinta di gara e nel controllare tempestivamente la regolarità degli svincoli operati dall'Ufficio Tesseramento e per non essersi attivata per le necessarie correzioni.

Avverso la suddetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 44 del 2 dicembre 2004, propone appello la A.S. Nuova Bagnai, deducendo che, contrariamente a quanto affermato ai primi giudici nella motivazione della delibera impugnata, alla gara in esame aveva preso parte un calciatore non tesserato per la soc. Barco Murialdina e che l'irregolarità della posizione del calciatore utilizzato si doveva desumere incontestabilmente dalla comparazione di tre documenti, la distinta di gara, il documento di riconoscimento ed il tabulato della Soc. Barco Murialdina. Infatti, secondo la distinta di gara veniva schierato con il n. 1 il calciatore Rossi Riccardo nato nel 1984, mentre il documento di riconoscimento era riferito a Rossi Riccardo del 1979, effettivamente sceso in campo. Quest'ultimo, dall'esame del tabulato, non risultava essere tesserato per la società Barco Murialdina. L'appellante rileva inoltre che la Barco Murialdina non poteva ignorare la circostanza che il calciatore schierato in campo non risultava tesserato. L'irregolarità della posizione del calciatore troverebbe infine conferma nello stesso intervento dell'Ufficio Tesseramento, che ha immediatamente riconosciuto l'errore, implicitamente ammettendo che il giorno della gara il calciatore utilizzato dalla soc. Barco Murialdina non risultava regolarmente tesserato.

L'appellante chiede pertanto la riforma della decisione impugnata e la condanna della soc. Barco Murialdina alla sanzione di perdita della gara.

La C.A.F. ritiene che l'appello sia infondato e debba essere respinto.

Dall'attestazione dell'Ufficio Tesseramento acquisita agli atti e correttamente posta dai primi giudici a base della loro decisione, si ricava che il calciatore Rossi Riccardo nato il 20.9.1979 (ovvero quello che ha partecipato alla gara in esame) è regolarmente tesserato per la Barco Murialdina sin dal 2.11.2002 e che soltanto per un comprensibile errore materiale, dovuto all'omonimia, sulla sua scheda era stato annotato dall'Ufficio lo svincolo

da parte della Società, mentre destinatario dello svincolo era l'omonimo nato il 7.6.1984. Il fatto meramente formale che sul tabulato della Barco Murialdina apparissero i dati anagrafici relativi al calciatore che la stessa società aveva inteso svincolare non vale, ad avviso di questa Commissione, ad inficiare la sostanziale validità ed efficacia del tesseramento del calciatore interessato a favore della Società Barco Murialdina al momento della disputa della gara.

Il comportamento tenuto dalla Barco Murialdina non integra pertanto gli estremi della malafede tesa ad utilizzare un calciatore non tesserato, come sostenuto dall'appellante, bensì quelli della negligenza nella redazione della distinta di gara e nel controllo della documentazione relativa al tesseramento, peraltro sanzionata dai primi giudici.

La decisione impugnata deve quindi essere confermata, con incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S. Nuova Bagnai di Bagnai (Viterbo) ed ordina l'incameramento della tassa versata.

10 - ISTANZA DEL PROCURATORE FEDERALE TENDENTE AD OTTENERE LA SOSPENSIONE CAUTELARE DA OGNI ATTIVITÀ SPORTIVA DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA DEL SETTORE PER L'ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, SIG. PASINI ROBERTO E DELLA SIG.RA TERLIZZI LORENZA, SEGRETARIO-ADDETTO CONTABILE, AI SENSI DALL'ART. 15 C.G.S.

La C.A.F., ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 C.G.S., accoglie l'istanza del Procuratore Federale e conferma la sospensione cautelare da ogni funzione inerente alla carica dei Sigg.ri Roberto Pasini e Lorenza Terlizzi.

11 - RECLAMO DELLA A.C. PERUGIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 40.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ, DELLA SQUALIFICA FINO AL 7.2.2005 INFLITTA AL CALCIATORE COLY FERDINAND ALEX, DELL'INIBIZIONE FINO AL 17.1.2005 DEL DIRIGENTE SIG. ILVANO ERCOLI (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 185 del 23.12.2004)

La Società A.C. Perugia propone ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti di cui al C.U. n. 185 del 23 dicembre 2004 che, rigettando il reclamo dell'odierna appellante, confermava le seguenti sanzioni adottate dal Giudice Sportivo: a carico della Società Perugia: ammenda di € 40.000,00 con diffida; a carico del Dirigente Ercoli Ilvano: inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 17 gennaio 2005.

Nel gravame la ricorrente deduce:

- a) quanto all'ammenda irrogata alla Società, la mancata considerazione da parte della Commissione Disciplinare delle circostanze attenuanti, costituite dall'attività preventiva posta in essere dalla Società, dalla mancanza di poteri di controllo nei confronti degli spettatori al momento dell'accesso allo stadio, dall'unico e breve contesto in cui si sono svolti i fatti che hanno dato origine alla sanzione ed infine dalla condotta del calciatore avversario, il quale avrebbe simulato o provocatoriamente accentuato gli effetti del lancio di un petardo in campo. Deduce inoltre violazione delle norme del C.G.S. e carenza di motivazione in ordine alla valutazione dell'entità della sanzione applicata, con riferimento a precedenti relativi a fatti analoghi;
- b) quanto alla squalifica inflitta al calciatore Coly, l'erronea valutazione della "prova televisiva a discarico" di cui all'art. 31 A), a4) C.G.S.. A tale riguardo l'appellante rileva che le

immagini televisive, di cui si chiede il riesame da parte della C.A.F., consentirebbero di escludere la responsabilità del Coly in ordine alle condotte addebitate. Le immagini televisive evidenzerebbero infatti, per il primo episodio, che il calciatore non ha dato un "pestone" all'avversario ma lo ha semplicemente sfiorato con la punta del piede dal basso verso l'alto, senza alcuna volontà di ledere. La condotta in esame dovrebbe pertanto essere qualificata scorretta e non violenta. Per il secondo episodio dalle immagini televisive, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione Disciplinare, non si ricaverebbe alcuna prova di un gesto volontario del Coly idoneo ad indirizzare spruzzi di saliva sul volto dell'arbitro. Dovendosi escludere la volontarietà del gesto, non desumibile dalle immagini, il fatto che l'arbitro sia stato eventualmente colpito dalla saliva del calciatore non può essere qualificato come condotta violenta bensì come accadimento involontario, dovuto esclusivamente alla concitazione del "faccia a faccia" svoltosi tra il calciatore ed il direttore di gara;

c) quanto all'inibizione inflitta al dirigente Ercoli, la mancata considerazione da parte della Commissione Disciplinare dell'unicità del contesto in cui si sono verificati gli episodi ascritti all'Ercoli, esauritisi nell'arco di pochissimi minuti ed interpretabili come puro e semplice atto di protesta. Lamenta inoltre l'appellante che sia stata attuata nei confronti dell'Ercoli una evidente disparità di trattamento rispetto ad altri due casi, asseritamente più gravi, giudicati dal Giudice Sportivo nei Comunicati Ufficiali 176 e 177, nonché rispetto a decisioni risalenti a precedenti stagioni sportive.

La ricorrente conclude pertanto chiedendo che l'ammenda di € 40.000,00 sia ridotta "nella misura di giustizia"; che la squalifica del calciatore, previo accertamento che il Coly non ha colpito con un pestone un avversario e non ha colpito intenzionalmente l'arbitro con spruzzi di saliva, sia ridotta nella tipologia e nella quantificazione di cui ai "minimi edittali" e comunque in quelle ritenute di giustizia; che l'inibizione inflitta al dirigente Ercoli sia revocata e sostituita dalla semplice ammonizione o, in subordine, ridotta alla "misura di giustizia".

La C.A.F. osserva che il ricorso merita parziale accoglimento soltanto per quanto riguarda l'entità dell'ammenda inflitta alla Società Perugia. In proposito, non può certamente essere disatteso il giudizio di gravità espresso dai primi giudici, tenuto conto che il lancio di oggetti da parte di sostenitori del Perugia ha costituito indubbio pericolo per l'incolumità delle persone presenti in campo e che la reiterazione dei suddetti lanci ha indotto l'arbitro a disporre l'inversione delle squadre al fine di poter proseguire la gara in condizioni di sicurezza. Tuttavia, ritiene questa Commissione che, nel determinare l'entità della sanzione, si debba valutare come circostanza attenuante l'esiguità delle conseguenze lesive dei lanci. Inoltre, trattandosi di responsabilità oggettiva in relazione alla quale le Società rispondono senza colpa dell'operato dei propri sostenitori, la sanzione può essere contenuta in misura minore rispetto a quella irrogata dai primi giudici in considerazione delle misure preventive poste in essere dalla Società Perugia, risultanti dagli atti ufficiali, nonché dell'impossibilità per la stessa di mettere in atto altre forme di controllo e prevenzione, non avendone i poteri.

L'entità dell'ammenda deve pertanto essere ridotta nella misura indicata in dispositivo.

Il ricorso è invece infondato e deve essere rigettato con riferimento alle altre sanzioni oggetto di impugnazione.

Quanto alla squalifica del Coly, essa è fondata su due condotte qualificate dal Giudice Sportivo come violente, la prima volta ad un avversario che si trovava a terra e veniva colpito con un pestone ad una gamba, la seconda indirizzata all'arbitro, nei cui confronti il Coly teneva un prolungato atteggiamento aggressivo, ingiuriandolo e colpendolo al viso con spruzzi di saliva "con un gesto intenzionale delle labbra".

Rispetto ai descritti episodi la Commissione Disciplinare, su istanza della Società Perugia, ha ammesso la "prova televisiva a discarico" ai sensi dell'art. 31 lett. A), punto a4)

C.G.S., rilevando che ricorrevano i presupposti per l'utilizzazione delle immagini televisive in quanto la stessa era stata richiesta dalla reclamante al fine dichiarato di dimostrare che il calciatore non aveva commesso le infrazioni contestate e pertanto non aveva realizzato alcuna condotta connotata di violenza. La visione delle immagini prodotte non è stata però tale, come si legge nella motivazione della delibera impugnata, da smentire la ricostruzione e la valutazione dei fatti operata dal direttore di gara. In altri termini, le immagini televisive utilizzate non hanno dimostrato che il tesserato non ha "in alcun modo commesso" le infrazioni addebitategli.

In particolare, con riferimento al primo episodio, la Commissione Disciplinare ha confermato che dalle immagini televisive risulta in modo pacifico e non contestabile che il Coly abbia colpito volontariamente il calciatore avversario che si trovava a terra, tenendo quindi una condotta che integra un fatto violento. Relativamente all'episodio dello sputo, i primi giudici hanno rilevato che le immagini televisive non offrono alcun elemento contrastante con la dettagliata ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro, documentando un prolungato comportamento aggressivo del Coly nei confronti del direttore di gara, concretizzati nel proferimento a distanza ravvicinata di concitate esternazioni verbali accompagnate da una fuoriuscita salivale che colpiva l'arbitro. Nessun elemento si ricava dalle immagini televisive, che possa escludere l'intenzionalità del gesto e costituire pertanto la prova che il Coly non ha "in alcun modo commesso l'infrazione".

Le censure mosse dall'appellante alle argomentazioni della Commissione Disciplinare, si risolvono quindi in una diversa interpretazione delle immagini televisive e nella richiesta di nuova visione delle stesse da parte della C.A.F.. Sostiene infatti l'appellante che la corretta "lettura" delle immagini avrebbe dovuto portare alla conclusione che il Coly non ha posto in essere alcuna condotta "violenta" avendo commesso nel primo caso (quello del pestone) un atto semplicemente "scorretto" e nel secondo (quello dello sputo) un gesto non intenzionale.

Ritiene questa Commissione che tali censure siano infondate. In particolare non è accoglibile l'istanza di una nuova visione delle immagini televisive, essendo stato accertato dalla Commissione Disciplinare, con motivazione circostanziata ed immune da vizi logici, che le predette immagini non offrono al giudicante alcun elemento oggettivo tale da dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l'infrazione. È stata quindi accertata l'insussistenza di un presupposto imprescindibile per l'utilizzazione delle immagini televisive a discarico da parte degli organi disciplinari, ai sensi dell'art. 31 lett. A), punto a4) C.G.S..

Ne consegue l'inammissibilità dell'istanza di nuova visione delle immagini volta, come nel caso in esame, a dimostrare che le infrazioni contestate sarebbero state commesse dal tesserato con modalità diverse da quelle riportate nei referti degli ufficiali di gara.

La decisione della Commissione Disciplinare è pertanto immune da censura e deve essere confermata.

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire riguardo alla inibizione inflitta al dirigente Ercoli Ivano. Sono prive di fondamento le censure mosse dall'appellante alla qualificazione della condotta dell'Ercoli (essendo stato contestato al dirigente nei precedenti gradi del procedimento un comportamento di irrisione e non di ingiuria nei confronti dell'arbitro) ed alla durata del comportamento stesso (risulta dagli atti ufficiali che le infrazioni si protrassero dal 37° del secondo tempo sino al termine della gara, ad ogni decisione dell'arbitro, quindi in un lasso di tempo non certo trascurabile).

La motivazione della delibera impugnata è pertanto ineccepibile anche in punto di determinazione dell'entità della sanzione, cosicché nessun rilievo può essere attribuito alla pretesa disparità con precedenti decisioni, relative a fattispecie connotate di circostanze e modalità diverse rispetto a quella in esame.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra presentato dalla A.C. Perugia di Perugia, riduce ad € 25.000,00 la sanzione dell'ammenda già inflitta dai primi giudici alla reclamante e conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa versata.

ORDINANZE

12 - RECLAMO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON LA VIS CIVITANOVA IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA "AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F." RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 24.9.2004)

13 - RECLAMO DELLA A.C. REGGIANA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON L'U.S. MONTECORSARO IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA "AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F." RELATIVO AL CALCIATORE GIANDOMENICO LUIGI (Delibera della C.V.E. - Com. Uff. n. 6/D - Riunione del 24.9.2004)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo i reclami come sopra presentati dalla A.C. Reggiana di Reggio Emilia.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 26/C - RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2005**

1 - RECLAMO DELLA POL. LOMBARDIA UNO AVVERSO: LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA ALLA SIG.RA BASSI MARINA FINO AL 30.6.2005 ED AL SIG. GATTI MASSIMO FINO AL 30.4.2005, PER VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 C.G.S. E 94 COMMA 1 LETT. A) N.O.I.F.; L'AMMENDA DI € 500,00 AD ESSA RECLAMANTE PER RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 18 del 5.11.2004)

La società Pol. Lombardia Uno ha presentato reclamo a questa Commissione d'Appello Federale avverso la sanzione dell'inibizione inflitta alla Signora Bassi Marina fino al 30.6.2005 ed al Signor Gatti Massimo fino al 30.4.2005 per violazione di cui agli articoli 1 comma 1 C.G.S. e 94 comma 1 lettera a) N.O.I.F. e avverso l'ammenda di Euro 500,00 inflitta ad essa reclamante per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 94 comma 1 lett. a) N.O.I.F. a seguito di deferimento del Procuratore Federale, come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 18 del 5 novembre 2004.

A seguito di una segnalazione dei genitori del giovane calciatore Villa Niccolò rivolta al Presidente del Comitato Regionale Lombardia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, quest'ultimo la trasmetteva all'Ufficio Indagini F.I.G.C. al fine dell'accertamento dei fatti avvenuti.

Nel dicembre 2003 la Signora Fiammanti, madre del giovane calciatore Villa Niccolò, richiedeva - per motivi logistici e di studio - lo svincolo alla società Lombardia Uno del tesseramento biennale del figlio (2002-2003/2003-2004); la Signora Bassi, segretario della società, richiedeva dopo una serie di contatti con i genitori, il corrispettivo di € 800,00 per effettuare l'operazione. I genitori assecondando la richiesta della società, corrispondevano la somma ed a fronte del pagamento avevano una ricevuta con scritto "quota iscrizione agonistica".

La Procura Federale, ricevuta la documentazione inerente i fatti sopra descritti, provvedeva a deferire la società Lombardia Uno, il Signor Gatti Massimo in qualità di presidente e la Signora Bassi Marina come dirigente della società per le violazioni regolamentari riportate in epigrafe.

L'appellante sostiene, con brevi memorie, l'esattezza dell'imputazione della ricevuta portata a prova della corresponsione dell'importo, sostenendo che tale prassi scaturirebbe dal regolamento della società stessa, che i genitori del Villa dovevano conoscere fin dal momento dell'iscrizione.

Correttamente, viceversa, la Procura Federale rileva le violazioni regolamentari da imputare alla società Lombardia Uno ed ai suoi dirigenti, per la somma percepita indebitamente. Le sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare appaiono di giusta commisurazione.

La Commissione d'Appello Federale pertanto respinge il reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Pol. Lombardia Uno di Milano. Ordina l'incameramento della tassa.

2 - RECLAMO DELLA S.S.D. S. AGATA LI BATTIATI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL CALCIATORE LICCIARDELLO

MATTEO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 32 del 17.11.2004)

La società S. Agata Li Battiati ha presentato ricorso avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005 inflitta al calciatore Liggiardello Matteo a seguito della gara S. Agata Li Battiati/Fiamma Regalna del 23.10.2004 come da delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Comunicato Ufficiale n. 32 del 17 novembre 2004.

Il reclamo è inammissibile.

La società reclamante nell'appello proposto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti lo svolgimento dei fatti, pertanto il gravame in oggetto non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità atteso che viene richiesta alla Commissione d'Appello una nuova deliberazione della vicenda e ciò le è precluso ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. quando è chiamata a decidere come Giudice di 3° grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. S. Agata Li Battiati di S. Agata Li Battiati (Messina), ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S.. Ordina l'incameramento della tassa.

3 - RECLAMO DELLA A.C. CASTELFRENTANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 INFLITTA AL CALCIATORE CONICELLA MORENO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 15 del 18.11.2004)

L'A.C. Castelfrentano, in persona del Presidente Angelucci Elio, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Abruzzo del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul C.U. n. 15 del 18 novembre 2004, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 31.10.2005 inflitta al calciatore Conicella Moreno.

Nel reclamo stesso si chiede il riesame dei fatti in quanto l'arbitro avrebbe erroneamente identificato il Conicella quale autore degli atti violenti nei suoi confronti.

Il reclamo è palesemente inammissibile.

I motivi posti a fondamento dell'impugnazione evidenziano, infatti, circostanze attinenti al merito della decisione e non proponibili in questa sede in quanto non viene prospettato alcun motivo riconducibile a quelli tassativamente previsti dall'articolo 33 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Castelfranco di Castelfranco (Chieti), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina l'incameramento della tassa.

4 - RECLAMO SIG. SIMEONE PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI UNO, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 26.11.2004)

Il Sig. Simeone Pasquale ha proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, pubblicata sul C.U. n. 47 del 26 novembre 2004 con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, gli veniva inflitta la squalifica per un anno per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S..

Sostiene il ricorrente il difetto di competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, dovendosi invece ritenere competente il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, in quanto i fatti contestati (svolgimento di attività di allenatore per due Società contemporaneamente ed organizzazione di un raduno di giovani calciato-

ri senza le prescritte autorizzazioni) hanno specifica ed inconfutabile attinenza con la qualifica propria dello stesso Simeone, di tecnico iscritto nei ruoli federali.

Ritiene questa Commissione d'Appello che l'eccezione di incompetenza sollevata dal Simeone sia fondata solamente per quanto riguarda la sua attività di allenatore, asseritamente svolta a favore di due diverse società contemporaneamente; non così, invece, per il fatto di aver organizzato, senza alcuna autorizzazione, un raduno di giovani calciatori, in palese violazione della norma di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. che impone l'osservanza assoluta di una condotta conforme ai principi sportivi di lealtà e correttezza morale e materiale in ogni rapporto rientrante nella sfera di riferimento della F.I.G.C.. Mentre quindi va annullata la decisione della Commissione Disciplinare per il primo addebito, con restituzione degli atti alla Procura Federale, deve essere confermata la stessa decisione per l'organizzazione non autorizzata di un raduno di giovani calciatori, con riduzione peraltro della sanzione inflitta a mesi sette di inibizione.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento del reclamo presentato dal Signor Simeone Pasquale, annulla la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania limitatamente alla affermazione di responsabilità e alla relativa sanzione inflittagli per attività di allenatore di due società e per l'effetto rimette gli atti alla Procura Federale per nuovo deferimento innanzi al competente Settore Tecnico; conferma l'impugnata decisione in ordine all'ulteriore fatto in contestazione con riduzione della sanzione a mesi sette. Dispone la restituzione della tassa versata.

5 - RECLAMO DELLA A.S.D. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CERBONESCHI GIORDANO FINO AL 31.12.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 41 del 25.11.2004)

La società Corneto Tarquinia ha proposto rituale reclamo avverso il pronunciamento della Commissione disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio che rideterminava la sanzione della squalifica, originariamente inflitta fino al 31.12.2007 dal Giudice Sportivo, al calciatore Carboneschi Giordano, riducendola al 31.12.2006 a seguito di parziale accoglimento.

Sostiene la reclamante che il comportamento del calciatore, seppur deprecabile, non è proporzionalmente rapportabile alla sanzione inflittagli, per la reale venialità del fatto compiuto. L'aver accompagnato la stretta di mano all'arbitro con la mano destra ad un colpo sul dorso della stessa con la sinistra, non ha avuto connotazione di particolare violenza tale da giustificare la sanzione della squalifica per un periodo superiore ai due anni; la giovane età del calciatore nato nel 1987 avrebbe dovuto portare ad una più mite sanzione nei confronti del calciatore.

Il legale designato, presente al dibattimento, ha proposto verbalmente le motivazioni sopra richiamate.

Il reclamo può essere parzialmente accolto.

Nella circostanza si può addivenire ad una riduzione della sanzione irrogata, rimanendo comunque l'episodio, seppur deprecabile, circoscritto e non di particolare gravità.

Appare congruo pertanto, nella rideterminazione della sanzione, fissarla sino al 31.12.2005.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dalla A.S.D. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo) riducendo la sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare, fino al 31.12.2005. Dispone la restituzione della tassa versata.

6 - RECLAMO DELLA A.C.D. SPORTING ALATRI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING ALATRI/CASTROCELO DEL 24.10.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 44 del 2.12.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Com. Uff. n. 44 del 2 dicembre 2004) comminava alla A.C.D. Sporting Alatri la punizione sportiva della perdita della gara A.C.D. Sporting Alatri/Calcio Castrocielo del 24.10.2004 con il punteggio di 0-3 per aver utilizzato, nella suddetta gara, il calciatore Caponera Francesco in posizione irregolare; comminava poi al dirigente accompagnatore ufficiale dello Sporting Alatri, Ceci Fabio, la sanzione sportiva della inibizione sino al 31.12.2004, ed al calciatore Caponera Francesco la squalifica per una ulteriore giornata di gara.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la A.C.D. Sporting Alatri sostenendo l'erroneità della decisione della Commissione Disciplinare in quanto il calciatore Caponera Francesco, non più juniores essendo nato il 25.9.1985, doveva scontare le quattro giornate di squalifica residue dello scorso anno non più nel Campionato Juniores bensì nel campionato di pertinenza della prima squadra cui era tesserato. Essendo il Caponera tesserato con l'A.S. Alatri, militante nel Campionato di Eccellenza, il cui campionato è iniziato il 5 settembre 2004, il Caponera, al momento del tesseramento con la A.C.D. Sporting Alatri avvenuto il 18.9.2004 aveva già scontato 2 (due) giornate di squalifica, 5 settembre 2004 (A.S. Alatri/Almas Roma) e 12 settembre 2004 (V. Cisterna Montello/A.S. Alatri), quando era tesserato con la A.S. Alatri; e poi scontato le successive 2 (due) giornate residue con lo A.C.D. Sporting Alatri, il 3 ottobre 2004 (Chiaiamari/A.C.D. Sporting Alatri/Boville Ernica), quando era stato trasferito alla A.C.D. Sporting Alatri.

Pertanto, risultando in panchina nella gara del 17 ottobre, aveva già scontato le 4 (quattro) giornate di squalifica ed era quindi in posizione regolare il 24 ottobre 2004 al momento della gara con il Castrocielo.

Controdeduceva la A.S.C. Castrocielo chiedendo la conferma della decisione della Commissione Disciplinare, ritenendo illegittima la partecipazione del calciatore Caponera Francesco alla gara in oggetto, sostenendo che, essendo questi ancora in età, come fuoriquota, per partecipare al Campionato Juniores Regionale, ancor prima di essere trasferito dalla Soc. Alatri alla Soc. Sporting Alatri, avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica nel Campionato Juniores Regionale; ma essendo intervenuto il trasferimento ad altra squadra proprio il giorno di inizio del Campionato Juniores Regionale (il 18.9.2004), e non potendo quindi scontare tale squalifica nel Campionato Juniores Regionale, avrebbe dovuto scontare tutte le quattro giornate nel campionato di appartenenza della nuova società.

L'appello è infondato e va respinto.

La semplice lettura delle carte processuali e delle norme del C.G.S. evidenziano come errati siano le motivazioni poste a sostegno delle tesi delle parti tutte.

L'art. 17.6 C.G.S. testualmente recita:

“Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto od in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall'art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”.

Orbene, dagli atti risulta che il calciatore Caponera Francesco (non più Juniores essendo nato in epoca antecedente il 1.1.1986) era stato trasferito dalla società Alatri alla società A.C.D. Sporting Alatri il 18.9.2004, e quindi, ai sensi dell'art. 39.5 N.O.I.F., utilizzabile dalla nuova squadra solo dal giorno successivo, e cioè del 19.9.2004.

Pertanto, ex art. 17.6 C.G.S., le residue quattro giornate di squalifica avrebbe dovuto scontarle - tutte - nel campionato di pertinenza della Prima Squadra della sua nuova so-

cietà, lo Sporting Alatri: cosa questa non verificatasi, con la conseguenza che non poteva essere impiegato nella partita in oggetto del 24.10.2004.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C.D. Sporting Alatri di Alatri (Frosinone) ed ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DELLA A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. MARINO RAFFAELE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S. E DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S., E DELL'AMMENDA DI € 140.000,00 INFLITTA AD ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. E DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. N. 2 E 7 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 72 del 6.12.2004)

Con atto del 7.6.2004 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale il Sig. Raffaele Marino, presidente della A.S. Calcio Potenza, e la stessa società per le violazioni di cui, rispettivamente, all'art. 7 commi 4 ed 8 C.G.S. ed all'art. 2 comma 4 dello stesso Codice.

Li deferiva perché dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti dell'Ufficio Indagini era emerso che la società, in persona del Sig. Marino, e certo Sig. Michele De Simone, calciatore, avevano concordato (con scritture non depositate in Federazione ed in aggiunta ad un contratto ufficiale per € 7.500,00, regolarmente depositato) il compenso di € 82.600,00 per la stagione 2004/2005 ed il compenso di € 77.450,00 per la stagione successiva, con questo contravvenendo alle regole del Codice in materia gestionale ed economica e di limite degli ingaggi.

Deferimento per gli stessi fatti inoltrava alla Commissione Disciplinare anche il Presidente del Comitato Interregionale, per la violazione, in questo caso, dell'art. 7 commi 4 e 7 C.G.S., quanto al Sig. Marino, e dell'art. 2 comma 4 C.G.S., quanto alla società.

La Commissione Disciplinare accoglieva il duplice deferimento ed irrogava al Sig. Marino l'inibizione per il periodo di anni 1 ed alla società l'ammenda di € 140.000,00 (Com. Uff. n. 3 del 9 luglio 2004).

Rilevava in estrema sintesi che le dichiarazioni rese dal Sig. De Simone, le scritture private firmate dalle parti e gli assegni rilasciati al calciatore a garanzia del regolare adempimento degli accordi (scritture ed assegni acquisiti agli atti del procedimento) costituivano prova "indiscutibile" dell'esistenza dell'accordo non consentito e della conseguente integrazione delle violazioni contestate. Irrogava, di conseguenza, le sanzioni già dette tenendo conto, quanto alla società, che l'ammontare dell'ammenda andava commisurata al sovrappiù pattuito dalle parti rispetto agli importi massimi consentiti.

Avverso tale decisione proponevano appello il Sig. Marino e la società eccependo, in via preliminare, la nullità del procedimento per la mancata concessione, da parte della Commissione Disciplinare, del rinvio della seduta; rinvio richiesto per il grave impedimento fisico dello stesso Sig. Marino e per la conseguente impossibilità di presenziare alla seduta.

Questa Commissione d'Appello accoglieva l'impugnazione ritenendo fondata l'eccezione proposta. Annullava perciò la decisione della Commissione Disciplinare e disponeva rimettersi gli atti alla stessa Commissione per il nuovo esame di merito (Com. Uff. n. 4/C del 3 luglio 2004).

All'esito del nuovo giudizio la Commissione irrogava al Sig. Marino ed alla A.S. Calcio Potenza le medesime sanzioni del primo giudizio, ribadendo, quanto ai motivi, gli argomenti già prospettati in precedenza (Com. Uff. n. 72 del 6 dicembre 2004).

Sia il Sig. Marino che la società tornavano ad impugnare la decisione della Commissione Disciplinare. Osservavano che il Sig. Marino era stato condannato a norma dell'art. 7 commi 4 e 7 C.G.S., laddove il deferimento era avvenuto in ordine all'art. 7 commi 4 ed 8 dello stesso Codice, e dunque che vi era stata lesione del diritto di difesa. Quanto al merito contestavano l'utilizzo ai fini della decisione di documenti non originali e "*mai perfezionati*" (le scritture acquisite agli atti del procedimento); l'eccessività dell'ammenda rispetto a quella sollecitata dalla stessa Procura Federale in sede di giudizio (€ 500,00); in ogni caso l'erronea presa in considerazione, ai fini dell'entità della sanzione, degli € 77.450,00 di cui all'accordo relativo alla stagione 2005/2006 e la disparità di trattamento rispetto a precedenti casi analoghi. Chiedevano, pertanto, dichiararsi la nullità del procedimento; nel merito, il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, una congrua riduzione dell'inibizione e dell'ammenda inflitte al Sig. Marino, la prima, ed alla società, la seconda.

L'appello che questa Commissione è chiamata ad esaminare, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È circostanza di fatto assolutamente non contestabile, che emerge dal resto documentalmente dal deferimento del Procuratore Federale, che questi ha contestato al Sig. Marino la violazione di cui ai commi 4 ed 8 dell'art. 7 C.G.S. invece che i più confacenti commi 4 e 7 dello stesso articolo. È fuor di discussione, infatti, che nella sua qualità di Presidente della A.S. Calcio Potenza, e dunque di dirigente, il Sig. Marino avrebbe dovuto essere incolpato in relazione al disposto di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo in esame che prendono in considerazione, per l'appunto (e tra gli altri), i dirigenti. Con tutto ciò, anche a non considerare il distinto deferimento del Presidente del Comitato Interregionale, avvenuto in ordine ai commi 4 e 7 dell'art. 7 C.G.S., bisogna rilevare che l'atto di incolpazione del Procuratore Federale contiene la descrizione dettagliata, chiara ed esauriente dei fatti dei quali il Sig. Marino è stato chiamato a rispondere e che per questa ragione lo stesso e la sua società di appartenenza sono stati posti sin da subito nelle condizioni di discoltarsi nel migliore e più efficace dei modi. Prova ne è il fatto che lo stesso Sig. Marino e la società si sono difesi in modo ampio e completo, senza che l'erronea contestazione della norma violata abbia loro precluso, in tutto o in parte, di articolare quelle difese che la conoscenza esatta e completa dei fatti addebitati ha sicuramente loro consentito. Non si vede, dunque, quale lesione del diritto di difesa possa essersi mai verificato, essendosi trattato nel caso in esame - anche a non accedere alla tesi del mero errore materiale - di diversa definizione giuridica del fatto; fatto del quale comunque, e come già osservato, il Sig. Marino e la società erano perfettamente ed esaurientemente a conoscenza.

Potendosi affermare, in definitiva, che detta diversa qualificazione del fatto non ha inciso neppure in minima parte sulle possibilità di difesa sia del Sig. Marino che società, l'eccezione proposta va respinta.

Venendo al merito, la decisione della Commissione Disciplinare si è basata in effetti non su scritture redatte in modo formale e formalmente corretto, ma su "*scritture non originali e mai perfezionate*", contenenti, per di più, "*evidenti cancellature e correzioni su elementi essenziali di qualsiasi atto o contratto*". Il fatto è, tuttavia, che i commi 4 e 7 dell'art. 7 C.G.S. non prendono in esame gli illeciti in essi previsti a condizione che risultino da scritture "*originali e perfezionate, non contenenti cancellature o correzioni*", ma il solo fatto che una società (e per essa i suoi dirigenti) concluda accordi o corrisponda ai suoi tesserati compensi, premi o indennità non consentiti. Ne discende che una volta raggiunta la prova dell'avvenuta pattuizione e/o corresponsione di somme non consentite (prova cui può pervenirsi anche diversamente che per via documentale e cui può ben giungersi, come nel caso in esame, attraverso scritture "*non originali e mai perfezionate*" nella misura in cui offrono comunque la dimostrazione, da sole o unitamente alle altre

emergenze del procedimento, che somme non consentite sono state pattuite e/o corrisposte) correttamente può essere affermata la responsabilità del dirigente e della società, a nulla rilevando che detta prova sia stata conseguita attraverso atti *“non originali”*, *“mai perfezionati”* o contenenti *“cancellature e correzioni”*. E posto che nel caso del Sig. Marino e della A.S. Calcio Potenza le scritture acquisite al procedimento dimostrano, unitamente alle altre emergenze documentali ed alle dichiarazioni dello stesso Sig. Marino e del calciatore De Simone, per le ragioni esaurientemente esposte nella decisione della Commissione Disciplinare, che tra le parti è stato raggiunto un accordo non consentito e che sono stati corrisposti compensi ugualmente non consentiti, correttamente la Commissione presso il Comitato Interregionale è pervenuta alla dichiarazione di colpevolezza dei due deferiti.

In relazione all'eccessività dell'ammenda rispetto a quella sollecitata dalla stessa Procura Federale in sede di giudizio (€ 500,00); il fatto che si siano presi in considerazione, ai fini dell'entità della sanzione, gli € 77.450,00 relativi alla stagione 2005/2006 e la disparità di trattamento rispetto a precedenti casi analoghi, va da sé che le richieste del Procuratore Federale in sede di giudizio, sia pure autorevolissime e degne della massima considerazione (al pari delle richieste delle parti interessate), non sono vincolanti per l'organo giudicante, così come non lo sono i presunti altri casi analoghi. Non lo sono, né possono esserlo in alcun caso, per la necessità insita in ogni sistema di giustizia che sia l'organo giudicante ad applicare la norma (che fa stato tra le parti) al caso concreto. Non può esserlo a maggior ragione nel caso del quale si discute nel quale la misura della sanzione è stabilita in maniera inequivoca (e non derogabile) dall'art. 7 comma 4 C.G.S.: da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, e dato che l'importo pattuito (e parzialmente corrisposto) ammonta nel caso in esame ad € (82.600,00 + 77.450,00) 160.050,00 non può esservi dubbio che la sanzione (detratti gli € 25.822,00 che avrebbero potuto essere concordati per ciascuna delle due stagioni sportive contemplate dagli accordi illeciti) non avrebbe potuto essere inferiore ad € 108.406,00. È ben vero che la Commissione Disciplinare ha determinato l'ammenda in € 140.000,00, ma le ragioni addotte a spiegazione del fatto di non essersi attenuta al minimo edittale appaiono a questa Commissione non solo pienamente condivisibili ma del tutto fondate, tali da essere integralmente confermate.

A proposito dell'ammontare della sanzione merita di essere preso in esame l'argomento fatto valere dagli appellanti in relazione al compenso pattuito per la stagione 2005/2006; compenso che secondo la società non avrebbe dovuto esser preso in considerazione dal momento che *“a livello dilettantistico, per quanto previsto dalle NOIF, gli accordi economici hanno riconoscimento solo di durata annuale”*. È appena il caso di far presente che il comma 4 dell'art. 7 C.G.S. subordina l'irrogazione della sanzione alla pattuizione e/o corresponsione di compensi, premi o indennità *“in violazione delle disposizioni federali vigenti”* e non vi è dubbio che il compenso pattuito con il calciatore De Simone per la stagione 2005/2006 va ritenuto illecito per una ragione in più, e cioè, oltre che per l'ammontare, anche e per l'appunto perché non consentito dalle N.O.I.F. Come rilevato dagli stessi appellanti sono proprio le N.O.I.F. che nel caso dei dilettanti non ammettono accordi economici di durata superiore all'anno di talché un accordo di durata maggiore non può che costituire *“violazione di disposizione federale vigente”*, come tale suscettibile di sanzione a norma dei commi 4 e 7 dell'art. 7 C.G.S..

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte la decisione della Commissione Disciplinare appare corretta e pienamente condivisibile. Ne consegue che l'appello proposto deve essere, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza di Potenza e dispone l'incameramento della tassa versata.

8 - RECLAMO DEL CALCIATORE SCAMPINI MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 22 del 3.12.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 22 del 3 dicembre 2004, rigettava il ricorso del calciatore Scampini Marco avverso la decisione del Giudice Sportivo che gli aveva inflitto la sanzione della squalifica fino al 31.10.2005 per comportamento violento nei confronti del Direttore della gara Ardor Busto/Cerro Maggiore del 30.10.2004.

Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione Scampini Marco, tesserato per la società Ardor Busto, richiedendo, sostanzialmente, l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare per violazione del contraddittorio.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La società Ardor Busto ha, infatti, ex art. 30 comma 5 C.G.S., richiesto tempestivamente di essere ascoltata nel giudizio davanti alla Commissione Disciplinare.

Nonostante ciò, la Commissione Disciplinare non ha proceduto alla relativa comunicazione di rito.

Ne consegue che la decisione della predetta Commissione deve essere annullata ex art. 33 comma 5 C.G.S., per violazione del contraddittorio.

Gli atti, di conseguenza, devono essere trasmessi alla Commissione Disciplinare per quanto di sua competenza.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dal calciatore Scampini Marco, annullando l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio e rinvia gli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia per nuovo esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.

9 - RECLAMO DEL CALCIATORE DI BENEDETTO NICOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 del 9.12.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 23 del 9 dicembre 2004 infliggeva, tra l'altro, al calciatore Di Benedetto Nicola, tesserato per l'U.S. Casarano, la sanzione della squalifica fino al 31.12.2005, per comportamento gravemente scorretto nei confronti del direttore della gara Casarano/Bisceglie del 21.11.2004.

La Commissione Disciplinare presso il predetto Comitato riduceva la squalifica al 30.9.2005.

Avverso questa decisione il Di Benedetto proponeva appello alla C.A.F. per "eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione irrogata", chiedendone la riduzione.

L'appello è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti che seguono.

La mancanza di precedenti del Di Benedetto e una corretta valutazione del suo comportamento (da lui stesso definito "da censurare") tenuto conto de non eccezionale gravità della violenza esercita e del fatto che la gara è proseguita regolarmente, consentono di ridurre la squalifica inflittagli dal 15.9.2005 al 31.5.2005.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo presentato dal calciatore Di Benedetto Nicola riducendo al 30.5.2005, la sanzione della squalifica già inflitta dai primi giudici al calciatore reclamante. Dispone la restituzione della tassa versata.